

## PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

### DI COCCAR S.R.L. IN FARMACOSMO S.P.A.

(predisposto ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 del Codice Civile)

#### **PREMESSA**

**Società incorporante:** Farmacosmo S.p.A., con sede in Napoli, via Francesco Crispi n. 92, capitale sociale sottoscritto e versato di € 3.480.502,67, ripartito in n. 34.762.775 azioni ordinarie e n. 4.095.065 azioni a voto plurimo, tutte prive di indicazione del valore nominale, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli n. 07328451211, REA n. 876902, società le cui azioni ordinarie sono ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito anche "**Società Incorporante**" e/o "**Incorporante**").

**Società incorporanda:** COCCAR S.r.l. con socio unico, con sede in Messina, Contrada Roccamotore Contesse SNC, frazione Tremestieri, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 40.000,00, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Messina n. 03684000833, REA n. ME-253863, (di seguito anche "**Società Incorporanda**" e/o "**Incorporanda**").

#### **Considerato che:**

- la Società Incorporante detiene una partecipazione rappresentativa del 100% (cento per cento) del capitale sociale della Società Incorporanda, e tale partecipazione sarà mantenuta inalterata fino alla data di stipulazione dell'atto di fusione;
- la fusione per incorporazione di cui al presente progetto di fusione si configura, pertanto, come "fusione semplificata" ai sensi dell'art. 2505 del Codice Civile;
- gli organi amministrativi delle società partecipanti hanno ritenuto opportuno procedere alla fusione per incorporazione della Società Incorporanda nella Società Incorporante, al fine di razionalizzare e semplificare la struttura societaria del gruppo facente capo all'Incorporante, consentendo una gestione più efficiente delle risorse, una riduzione dei costi di gestione e una ottimizzazione dei processi operativi, evitando duplicazioni e/o sovrapposizioni di strutture, ciò anche in considerazione della sostanziale coincidenza dei rispettivi business;
- entrambe le società partecipanti alla fusione non versano in stato di liquidazione;
- come già indicato, la Società Incorporante è una società le cui azioni ordinarie sono ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e disciplinato, tra l'altro, dal corrispondente Regolamento Emittenti;
- l'art.28 dello statuto della Società Incorporante attribuisce la competenza per l'approvazione della fusione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2505, comma

2, del Codice Civile, salva l'applicazione del comma 3 di tale ultima disposizione codicistica.

Tutto ciò premesso, gli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione hanno predisposto il presente progetto di fusione.

## **1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE**

L'operazione consiste nella fusione per incorporazione di COCCAR S.r.l. (Società Incorporanda) in Farmacosmo S.p.A. (Società Incorporante) come identificate nella parte introduttiva del presente progetto.

## **2. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE**

A seguito della fusione, la Società Incorporante non modificherà il proprio statuto neppure con riferimento al capitale sociale che, infatti, non subirà variazioni a seguito della fusione di cui al presente progetto. La circostanza per la quale l'Incorporanda è interamente partecipata dalla Incorporante consentirà di realizzare l'operazione mediante semplice annullamento delle quote rappresentative del capitale sociale della Incorporanda medesima. Né risultano necessarie modifiche per quanto all'oggetto sociale della Incorporante dal momento che l'attività svolta dalla Incorporanda è in esso già ricompresa.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 2501-ter, comma 1, n. 2), del Codice Civile, si allega al presente progetto di fusione sub "A" lo statuto della Società Incorporante, nella versione attualmente vigente.

## **3. RAPPORTO DI CAMBIO, MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA INCORPORANTE E DATA DALLA QUALE TALI AZIONI PARTECIPERANNO AGLI UTILI**

Come accennato, essendo il capitale sociale della Società Incorporanda interamente posseduto dalla Società Incorporante, la presente fusione rientra nella disciplina di cui all'art. 2505 del Codice Civile (*Incorporazione di società interamente possedute*), con la conseguenza che, nel caso di specie, non troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 2501-ter, comma 1, nn. 3, 4 e 5 del Codice Civile – relativamente all'indicazione del rapporto di cambio, delle modalità di assegnazione delle azioni della società risultante dalla fusione e della data dalla quale tali azioni partecipano agli utili – e agli artt. 2501-quinquies e 2501-sexies del Codice Civile, sulle relazioni degli organi amministrativi e degli esperti.

## **4. EFFETTI DELLA FUSIONE ED IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANDA AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE**

Ai sensi dell'art. 2504-bis del Codice Civile, ai fini civilistici, gli effetti della fusione decorreranno dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il competente Registro delle Imprese, fatta salva la facoltà dei rappresentanti delle società partecipanti alla fusione di indicare nell'atto di fusione una data successiva.

Ai fini contabili e fiscali, le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui la fusione avrà effetto ai fini civilistici, in conformità a quanto consentito dall'art. 2504-bis, comma 3, del Codice Civile e dall'art. 172, comma 9, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR). Tanto sempreché, in sede di stipulazione dell'atto di fusione, i rappresentanti delle società partecipanti alla fusione non stabiliscano di far coincidere gli effetti fiscali e contabili con quelli civilistici.

## **5. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI O QUOTE**

Si evidenzia che nessun trattamento particolare è previsto per l'azionista titolare delle azioni a voto plurimo di Farmacosmo S.p.A. Non sussistono ulteriori categorie di soci né possessori di titoli diversi dalle azioni o quote.

## **6. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI**

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

## **7. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE**

La decisione in ordine alla fusione sarà adottata: (a) per quanto riguarda l'Incorporante, dal relativo organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2505, comma 2, del Codice Civile e in conformità a quanto previsto dallo statuto sociale della Società Incorporante, fatto salvo il diritto di cui all'art. 2505, comma 3, del Codice Civile, spettante ai soci della Società Incorporante che siano titolari di azioni rappresentative di almeno il 5% del relativo capitale sociale, di richiedere, entro 8 (otto) giorni dall'iscrizione presso il registro delle imprese del presente progetto di fusione, che la decisione di approvazione della fusione da parte della Società Incorporante sia adottata dall'assemblea straordinaria dei soci ai sensi dell'art. 2502, comma 1, del Codice Civile; e (b) per quanto concerne l'Incorporanda, dall'assemblea dei soci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2502, comma 1, del Codice Civile.

## **8. SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI**

In conformità a quanto previsto dall'art. 2505 del Codice Civile, tenuto conto che la Società Incorporante detiene una partecipazione rappresentativa dell'intero capitale sociale della Società Incorporanda e che le delibere di fusione verranno assunte dagli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione, come in parte già evidenziato:

- a) non è necessario che il progetto di fusione indichi il rapporto di cambio, né le modalità di assegnazione delle azioni dell'Incorporante, né la data di partecipazione agli utili di tali azioni;
- b) non è richiesta la situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater del Codice Civile, visto quanto espresso nella Massima n. 180 del Consiglio Notarile di Milano, le cui argomentazioni qui si richiamano;

- c) non è richiesta la relazione degli amministratori di cui all'art. 2501-quinquies del Codice Civile;
- d) non è richiesta la relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies del Codice Civile;
- e) le delibere di fusione verranno adottate decorso infruttuosamente il termine concesso ai soci dell'Incorporante che siano titolari di azioni rappresentative di almeno il 5% del relativo capitale per l'esercizio del diritto di cui all'art.2505, comma 3, del Codice Civile.

## 9. EFFETTI PATRIMONIALI

Per effetto della fusione, la Società Incorporante subentrerà, di pieno diritto e senza soluzione di continuità, in tutto il patrimonio attivo e passivo della Società Incorporanda, assumendone ogni diritto, obbligo e rapporto, anche processuale.

## 10. PUBBLICAZIONI E DEPOSITI

Ai sensi dell'art. 2501-ter, comma 3, del Codice Civile, il presente progetto di fusione, corredato dai relativi allegati, approvato dai Consigli di Amministrazione delle società partecipanti alla fusione, sarà depositato per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese di Napoli, nonché depositato in copia presso le sedi dell'Incorporante e dell'Incorporanda, unitamente all'ulteriore documentazione di cui all'art. 2501-septies del Codice Civile. In conformità con quanto previsto per le società con azioni ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, il presente progetto di fusione, unitamente all'ulteriore documentazione rilevante summenzionata, sarà altresì messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società Incorporante, all'indirizzo <https://www.farmacosmoinvestors.com>, sezione "Investors".

\* \* \*

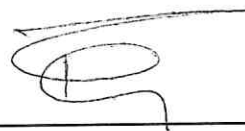
Si precisa, infine, che ai sensi della procedura per le operazioni con parti correlate (la "**Procedura**"), adottata dall'Incorporante in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A. e nella delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 recante "*Regolamento Operazioni con Parti Correlate*" – come successivamente modificata e integrata – la prospettata operazione di fusione, in quanto operazione effettuata dall'Incorporante con società controllata rispetto alla quale non vi sono interessi qualificati come significativi di altre parti correlate dell'Incorporante, rientra nell'ambito delle cd. operazioni escluse di cui all'art. 12.2, lett. e) della Procedura, con la conseguenza che detta Procedura e, per l'effetto, i relativi presidi non troveranno applicazione nel caso di specie.

\* \* \*

Napoli, lì 25/02/2026

Per la Società Incorporante Farmacosmo S.p.A.  Fabio  
De Concilio in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione

**Per la Società Incorporanda COCCAR S.r.l.**



**Fabio De**

**Concilio in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione**

**ALLEGATI:** - Allegato A: Statuto della Società Incorporante